



Piano di Zona per la Dignità e la Cittadinanza Sociale Distretto Sociale S3 ex S10 Alto Sele/Tanagro

Palomonte, Buccino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Romagnano al Monte, Ricigliano,
San Gregorio Magno, Santomena, Valva, Comunità Montana "Tanagro - Alto e Medio Sele"
Provincia di Salerno, ASL Salerno

COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

N.32 DEL 10.12.2018

OGGETTO: Esame situazione personale dipendente e nuova forma giuridica.

L'anno duemila diciotto, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze del Piano di Zona per la Dignità e la Cittadinanza Sociale dell'Ambito Territoriale S.10 – Alto Sele/Tanagro – via Umberto I 19, a seguito di regolare invito prot. n. 9533 del 06.12.2018, diramato dal sindaco del Comune di Palomonte, si è riunito il Coordinamento Istituzionale in seduta straordinaria urgente di seconda convocazione.

Presiede l'adunanza Il Sindaco del Comune di Palomonte Avv. Mariano Cascoiano. risultano presenti i seguenti Enti:

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

N	NOME E COGNOME	ENTE	P	A
1	MARIANO CASCIANO	Sindaco comune di Palomonte	X	
2	NICOLA PARISI	Sindaco Comune di Buccino	X	
3	MICHELE IANNUZZELLI	Sindaco Comune di Castelnuovo di Conza	X	
4	ADRIANO GOFFREDO	Sindaco Comune di Colliano	X	
5	PALMIRO DENTE	Assessore Comune di Laviano	X	
6	GIUSEPPE CASO	Sindaco Comune Romagnano al Monte	X	
7	CARMINE MALPEDE	Vice Sindaco Comune di Ricigliano	X	
8	MICHELE DI GERONIMO	Vice Sindaco Comune di Santomena	X	
9	VITO IUZZOLINO	Assessore Comune di San Gregorio Magno	X	
10	VITO FALCONE	Sindaco Comune di Valva	X	
11		Provincia di Salerno		X
12	MARIO FREDA	ASL SALERNO	X	
13		Comunita' Montana		X
			11	2

Assiste alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante, Antonio Armando Giglio – Coordinatore del Piano di Zona S10.

Il Presidente Mariano Casciano – Sindaco del Comune capofila – constatato che gli intervenuti sono in numero legale

DICHIARA

Aperta la seduta

Partecipa alla riunione, senza diritto di voto, il Prof. Porfidio Monda in qualità di componenti del Tavolo Welfare istituito dalla Regione Campania.

Alle ore 19.00 entra in aula il Sindaco di San Gregorio Magno, dr. Nicola Padula.

IL Presidente del Coordinamento Istituzionale, preliminarmente evidenzia che in riferimento alle note scadenze riguardanti i contratti del personale, la collocazione in quiescenza del Coordinatore e la questione circa l'adozione della forma associativa da dare all'Ambito, già affrontata nella riunione informale tenutasi presso la sede del Piano di Zona in data 22.11.2018, informa i presenti che il giorno quattro dicembre us.si è svolta una riunione presso la Regione Campania, alla presenza del Direttore generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie Dott.ssa Fortunata Caragliano, unitamente al Sindaco di Buccino Dott. Nicola Parisi e al Sindaco di Valva Prof. Vito Falcone. All'incontro erano presenti il Prof. Porfidio Monda e il Dott. Carmine De Blasio, in qualità di componenti del Tavolo Welfare istituito dalla Regione Campania.

Nel corso dell'incontro si è discusso della necessità di modificare la forma associativa attuale e di costituire una nuova forma associativa e di gestione, dotata di propria personalità giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio.

Il presidente, informa i presenti che, in merito a quanto emerso nel citato incontro, si è discusso anche della necessità di assicurare la continuità degli operatori, pur essendo impraticabili forme di stabilizzazione del personale presso il Comune capofila.

A tal proposito riporta il contenuto della nota della dr.ssa Caragliano pervenuta venerdì scorso, in cui, ad integrazione di quanto discusso in Regione in data quattro dicembre, precisa che allo stato della normativa vigente risulta possibile procedere a una proroga tecnica degli operatori, nelle more della costituzione della nuova forma associativa.

In merito a questo si è ritenuto di dover invitare alla seduta odierna il Prof. Porfidio Monda, che, anche in qualità di Direttore dell'Azienda consortile Agro Solidale, potrà chiarire meglio la questione.

Il Presidente invita il Coordinatore Giglio ad introdurre i lavori.

Nel salutare i sindaci e i delegati del Coordinamento Istituzionale, il Responsabile Coordinatore ringrazia il Prof. Monda per la sua presenza e per il contributo che potrà apportare alla discussione, anche avvalendosi di elementi di natura tecnica e normativa.

Il Resp.le Coordinatore richiama sinteticamente le due questioni più importanti che devono essere affrontate, ossia: il personale e la forma giuridica. Per cui, prima di passare la parola al Prof. Monda, si sofferma principalmente sulla fattibilità di una proroga ai contratti per il personale, prevista dall'art. 50, comma 11, del nuovo Contratto Nazionale del comparto Funzioni Locali 2016-2018, anche perché in questo momento, visti i tempi a disposizione, ogni ulteriore soluzione potrebbe determinare una interruzione del pubblico servizio, come sottolineato anche dal Sindaco Casciano. Tale ipotesi è stata condivisa unanimemente dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali CGIL, CISL, UIL, UGL e al tavolo di concertazione tenutosi, presso la sede del Piano di Zona in data 03.12.2018.

Prima di passare la parola al Prof. Monda, il Sindaco Casciano rimarca il fatto che ci troviamo di fronte ad una questione complessa che non offre una soluzione univoca.

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale, rivolgendosi al Prof. Monda, auspica che la Regione Campania adotti un orientamento univoco in materia di gestione dei piani di zona ed affronta la questione della proroga dei contratti del personale, così come indicato dal direttore generale dott.ssa Caragliano. Passa la parola al prof. Monda il quale evidenzia che questa norma prevista dal nuovo contratto del Comparto Funzioni locali ci tira fuori dall'impaccio nel quale molti ambiti si sono venuti a trovare. Sottolinea, inoltre, che questa norma è vigente in quanto non è stata nemmeno richiamata dal più recente Decreto "Dignità". Per cui, questo può rappresentare un elemento di agevolazione delle procedure di proroga. In questo senso, tra i presupposti di cui al comma 11 dell'art. 50, sicuramente la scelta della modifica organizzativa e gestionale del Piano di Zona può rientrare tra le fattispecie richiamate dal medesimo comma.

Va detto che la Convenzione di cui all'articolo 30 del TUEL ha rappresentato una buona soluzione per dare corso alla prima fase dell'esperienza associativa dei Comuni dell'Ambito ex S10 con risultati molto positivi ma sempre meno adeguata a garantire assetti organizzativi e gestionali coerenti con le funzioni programmatiche, progettuali e operative attribuite agli ambiti territoriali nel corso degli anni.

I Servizi sociali con il D.lgs. n. 147/2017, articolo 2, comma 13, articolo 5, comma 10 e articolo 6, comma 13, sono stati inequivocabilmente definiti livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Pertanto sono diventati diritti esigibili per legge con carattere di continuità nel tempo. Per assicurare tali condizioni di continuità si rende necessario costituire un forma di gestione associata, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio e reclutare operatori con rapporti di lavoro continuativi e non a termine. Le linee guida per l'impiego della *"Quota servizi del Fondo povertà, di cui al D.Lgs. n. 147/2017"* del 22 novembre 2018, emanate dal Ministero del Welfare, DG Inclusione Div. 2, hanno ribadito che le risorse di detto fondo vanno prioritariamente utilizzate a sostegno delle strutture organizzative degli Ambiti Territoriali, deputate alla erogazione dei servizi di sostegno al REI. Nelle medesime linee guida è stato evidenziato, altresì, che l'esigenza di rafforzamento di detti servizi *"permane valida anche nella prospettiva di superamento del REI in favore della introduzione della più ampia misura del Reddito di cittadinanza"*.

La Regione Campania ha ripetutamente invitato gli Ambiti Territoriali, nei precedenti Piani Sociali Regionali, a dotarsi di forme associative più adeguate ad assicurare l'esigibilità, la continuità e la qualità dei servizi e delle prestazioni.

L'articolo 23 del D.Lgs. n. 147/2017, al comma 5, invita le regioni a definire *"specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 232/2016, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria e continuità nella gestione associata ..."* e al comma 6, ad individuare *"strumenti di rafforzamento della gestione associata nella programmazione e*

nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse ...".

La Regione Campania, in esecuzione di detti indirizzi ha già previsto premialità economiche a favore degli Ambiti che costituiscono forme associative e/o di gestione diverse dalla Convenzione ex art. 30.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01 dispone che le pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, posto che i servizi sociali rientrano tra i servizi fondamentali degli enti locali previsti dall'art. 117 della Costituzione e ai sensi del D.Lgs. n. 147/2017, questi rientrano pienamente tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Pertanto, vanno considerati nel fabbisogno ordinario del personale.

Il comma 2 del medesimo articolo precisa che le stesse pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento previste per l'accesso al pubblico impiego (art. 35 D.Lgs. n. 165/2001). Detti contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In questo caso ci troviamo di fronte a servizi che superano la temporaneità e l'eccezionalità, trattandosi, appunto di servizi e di fondi continuativi, come l'attuale Fondo povertà.

Inoltre, diventerebbe difficile rendicontare i fondi assegnati con il PON Inclusionione entro il 2019.

Le condizioni per la stabilizzazione del personale si possono verificare anche dopo.

La domanda che dobbiamo porci ora non è "se possiamo", ma "come vogliamo" confermare un servizio già stabilito per legge.

Terminato l'intervento del Prof. Monda prende la parola il sindaco di Buccino Dott. Nicola Parisi il quale evidenzia che si è andati un po' oltre i termini temporali previsti, per cui bisogna assumere una decisione sia rispetto al personale e sia rispetto alla forma giuridica, senza pregiudicare i servizi e i relativi finanziamenti che si rischia seriamente di perdere.

Bisogna stabilire una data oltre la quale non si può andare, stabilendo ufficialmente cosa si vuole fare. L'ipotesi Unione dei Comuni, ampiamente condivisa dallo stesso e dalla maggioranza del coordinamento istituzionale, potrebbe risultare in questo momento di difficile soluzione. C'è bisogno di individuare la forma giuridica più veloce possibile da realizzare per continuare ad erogare i servizi, per i quali bisogna avere il personale. E per avere il personale bisogna assumere una decisione.

Prende la parola il sindaco di Castelnuovo di Conza, Ing. Michele Iannuzzelli, il quale pone un quesito al Prof. Monda in merito alla possibilità di costituire una Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs n. 175 del 19/08/2016, che potrebbe risultare più pratica e senza particolari vincoli dal punto di vista occupazionale.

Risponde il Prof. Monda evidenziando che bisogna fare una distinzione tra servizi a rilevanza economica e servizi senza rilevanza economica.

Nel nostro caso non si va verso una rilevanza economica in quanto deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione (Tar Sardegna, con la sentenza n del 2 agosto 2005). Volendo esemplificare, nel caso di società a partecipazione pubblica si potrebbe configurare la rilevanza economica del servizio in quanto il presupposto è dato dal fatto che l'attività da espletare presenta il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale.

Non può invece qualificarsi come "attività economica" la produzione, sia da parte di un soggetto pubblico che di un soggetto privato, di beni o servizi erogati gratuitamente o a prezzo politico, ciò che fa oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi. Non è pertanto l'oggetto dell'attività ma la modalità di gestione che determina l'indice della sua economicità" (Parere Corte dei Conti n. 195/2009).

Le aziende pubbliche consortili di cui all'art. 114 del T.U.E.L, per i servizi sociali che *"gestiscono servizi socio assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e farmacie"*, non sono soggette, se non parzialmente, ai vincoli di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno e di assunzione del personale, a differenza che per i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL

E' utile precisare che la L. R. n. 11/2007, così come modificata dalla L.R. 15/2012, all'art. 44, comma 2, precisa che: *"... I comuni associati erogano i servizi di cui alla presente legge privi di rilevanza economica anche avvalendosi dell'apporto, a mezzo di convenzioni, delle aziende pubbliche di servizi alla persona..."*. Nel caso di specie i servizi socio-assistenziali gestiti dalle aziende pubbliche consortili, sono da considerarsi privi di rilevanza economica senza alcun dubbio.

Prende la parola il Responsabile coordinatore Antonio Armando Giglio il quale chiede al Prof. Monda i tempi previsti per l'operatività dell'azienda consortile e l'obbligatorietà o meno del voto ponderato.

Il Prof. Monda risponde che i tempi possono essere variabili e dipendere da varie circostanze. Le procedure da mettere in atto riguardano essenzialmente: 1) l'approvazione della Convenzione ex art. 30; 2) l'approvazione dello Statuto, prima dal Coordinamento Istituzionale e poi dai singoli Consigli comunali; 3) l'elaborazione e l'approvazione del Piano programma (art. 114 comma 8); 4) l'elaborazione e il deposito del bilancio triennale.

Inoltre, in merito al voto ponderato, questo è obbligatorio, però il coordinamento può deciderne il peso tra i singoli comuni.

Il Prof. Monda, considerando i tempi rimanenti ed al fine di procedere più rapidamente, ritiene che il coordinamento istituzionale deliberi, in questa sede, appositamente indirizzato nella quale si evidenzia l'inadeguatezza della forma di gestione tramite convenzione e di transitare verso una nuova forma di gestione e nel contempo, incaricare il Presidente del Coordinamento Istituzionale ed Il Responsabile Coordinatore all'adozione degli atti necessari per la proroga dei contratti del personale attualmente in servizio ai sensi dell'art. 50, comma 11, dell'innanzi citato Contratto nazionale Contratto Nazionale del comparto Funzioni Locali 2016-2018.

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale, nel ringraziare il prof. Monda per il significativo supporto tecnico, propone al Coordinamento Istituzionale, al fine di strutturare giuridicamente gli atti amministrativi necessari alla proroga dei contratti del personale in scadenza al 31.12.2018, di acquisire uno specifico parere, da parte di un professionista esperto in materia di rapporti di lavoro negli Enti locali.

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

PRESO ATTO che, al fine di assicurare la prosecuzione dei servizi nei vincoli previsti dalla normativa vigente, è necessario che il Presidente del Coordinamento Istituzionale e il Responsabile dell'Ufficio di Piano, ciascuno per le rispettive competenze, diano corso agli adempimenti conseguenziali, secondo le indicazioni contenute nella nota del Direttore Generale della Regione Campania, e cioè che allo stato della normativa vigente risulta possibile procedere a una proroga tecnica degli operatori, nelle more della costituzione della nuova forma associativa;

CHE, altresì, occorre dare indirizzo al Presidente e al Responsabile dell'Ufficio di Piano di predisporre, con la massima tempestività, e comunque non oltre il 31 gennaio 2019, tutti gli atti necessari alla costituzione di un'azienda consortile per i servizi sociali, quale organismo strumentale dei Comuni associati dell'Ambito S3 ex S10, ai sensi degli articoli 30 e 31 del TUEL, nelle forme di cui all'articolo 114 del medesimo TUEL;

RILEVATO che:

- con deliberazione n. 869 del 29 dicembre 2015 (pubblicata sul BURC n. 2 del 11 gennaio 2016) la Giunta regionale ha esplicitato: *"... nel triennio della nuova Programmazione sociale regionale 2016-2018, la Giunta regionale intende rafforzare l'esercizio associato delle funzioni dei comuni e favorire processi di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, in una direzione che garantisca il massimo grado di integrazione tra i comuni, anche attraverso forme di incentivazione da prevedere di un apposito fondo di bilancio dedicato. Si rende pertanto necessario che gli Ambiti Territoriali (anche con Comuni superiori ai 3000-5000 abitanti) assumano forme associative più strutturate della Convenzione ex articolo 30 del TUEL, più adeguate ai compiti e alle funzioni che ad essi si richiede, con propria veste giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio. Tali forme associative e/o di gestione sono individuabili o nei Consorzi di cui all'ex articolo 31 del TUEL, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del TUEL, o nell'Unione di Comuni di cui all'articolo 32 del TUEL";*
- nella succitata delibera si stabilisce: *"Fermo restando che occorre sia definito con chiarezza il quadro degli assetti istituzionali e della nuova ripartizione di materie attribuite alle Regioni dalla riforma costituzionale in corso, e che dunque anche il quadro normativo regionale è suscettibile di novità e modifiche, gli obiettivi della prossima programmazione triennale sono stati così individuati:*
 - *favorire il massimo grado di integrazione tra i comuni, attraverso il potenziamento delle forme associative, sostenendo i processi di **aggregazione dei comuni di minori dimensione** demografica;*
 - *promuovere le **unioni di comuni**, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che*

autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione;

- **promuovere i Consorzi di cui all'art. 31 e 114 del TUEL**, anche alla luce degli indirizzi introdotti dalla sentenza della Corte Costituzionale 236 del 24 luglio 2013";

EVIDENZIATO che, per quanto questo Coordinamento si è espresso nel senso di organizzare la gestione dei servizi, dapprima quelli sociali e poi quelli che le amministrazioni interessate avrebbero ritenuto di gestire in maniera associata, attraverso la costituzione dell'unione dei Comuni, modificando le precedenti determinazioni che andavano nella direzione di costituire il Consorzio per la gestione dei servizi sociali;

CHE, al momento, si pone, impellente, il problema di evitare l'interruzione dei servizi sociali alle popolazioni dei Comuni dell'Ambito, cosa possibile solo continuando ad avvalersi del personale al momento in servizio, in quanto eventuali selezioni pubbliche sono assolutamente incompatibili, in considerazione dei tempi che esse necessitano per il loro espletamento, con la rappresentata esigenza;

CHE i contratti stipulati con il personale in servizio, a tempo determinato, sono conseguenti a selezioni pubbliche;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 11, del CCNL 2016-2018 dispone che:

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi:

- a- attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti;
- b- particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c- introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d- prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
- e- rinnovo o la proroga di un contributo finanziario;
- f- progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g- realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h- proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;

DATO ATTO che la sopra citata ipotesi è legittima solo se rispetta la procedura della stipula presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.

SOTTOLINEATO che, quindi, a mente della richiamata disposizione del CCNL è possibile continuare ad avvalersi per ulteriori 12 (dodici) mesi del personale attualmente in servizio presso questo Distretto Sociale;

CHE resta ferma la volontà di intraprendere tutte le iniziative occorrenti per pervenire, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla costituzione, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, di un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto istituto giuridico, nell'attuale situazione, di più immediata formazione, soprassedendo a sperimentare la forma, ben più complessa e ponderosa, dell'unione dei Comuni;

RIBADITA la necessità e l'urgenza di adottare i provvedimenti necessari per evitare l'interruzione nei Comuni dell'Ambito dei servizi sociali ed il pregiudizio che da ciò deriverebbe alle fasce più deboli e bisognose delle popolazioni interessate;

UDITI gli interventi di innanzi riportati e recepitone le conclusioni;

RITENUTO dover adottare i conseguenti provvedimenti;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi nei modi e forme di legge:

D E L I B E R A

DI sottolineare la necessità e l'urgenza di evitare l'interruzione nei Comuni dell'Ambito dei servizi sociali ed il pregiudizio che da ciò deriverebbe alle fasce più deboli e bisognose delle popolazioni interessate;

Di condividere ed approvare la proposta del Presidente del Coordinamento Istituzionale, di acquisire apposito parere nel merito della possibilità di proroga dei contratti del personale, da parte di un professionista esperto in materia di rapporti di lavoro negli Enti locali.

DI incaricare il Presidente del Coordinamento Istituzionale e il Responsabile dell'Ufficio di Piano, ciascuno per le rispettive competenze, di assicurare la prosecuzione dei servizi nei vincoli previsti dalla normativa vigente, e di dare corso agli adempimenti e agli atti occorrenti per pervenire, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art. 50, comma 11, del CCNL 2016-2018, limitatamente per il tempo necessario alla costituzione della nuova forma giuridica e, comunque, non oltre 12 (dodici) mesi, alla proroga dei contratti del personale attualmente in servizio a tempo determinato presso questo Distretto Sociale;

DI evidenziare che resta ferma la volontà di intraprendere tutte le iniziative occorrenti per pervenire, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla costituzione, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, di un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del T.U.E.L., in quanto istituto giuridico, nell'attuale situazione, di più immediata formazione, soprassedendo a sperimentare la forma, ben più complessa e ponderosa, dell'unione dei Comuni;

DI dare indirizzo al Presidente e al Responsabile dell'Ufficio di Piano di predisporre, con la massima tempestività, e comunque non oltre il 31 gennaio 2019, tutti gli atti necessari alla costituzione di un'azienda consortile per i servizi sociali, quale organismo strumentale dei Comuni associati dell'Ambito S10, ai sensi degli articoli 30 e 31 del TUEL, nelle forme di cui all'articolo 114 del medesimo TUEL.

Letto, sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Mariano Casciano

Il Segretario
F.to Antonio Armando GIGLIO

Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Palomonte, capofila del Piano di Zona Servizi Sociali e Socio – Sanitari Ambito S/10 in data 13.12.2018 N. 1224

Il responsabile

Antonio Armando Giglio

Palomonte, 13.12.2018

E' COPIA CONFORME

Antonio Armando Giglio